

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Assicurazione di capitale in caso di decesso o invalidità a seguito di malattia (CDI) LCA

Osservazione:

- Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile.

I Contratto

1. Scopo e prestazioni

Le CGA costituiscono parte integrante dell'assicurazione di capitale in caso di decesso o invalidità a seguito di malattia (CDI). Tramite esse ci facciamo carico di prestazioni in complemento all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal, come pure di altre assicurazioni sociali e private, secondo quanto descritto nel loro contratto stipulato, per i casi di malattia, fintantoché questi sorgono durante la durata del contratto.

2. Definizioni

1. Per le nozioni di malattia, infortunio, maternità, inabilità lavorativa, incapacità di guadagno e invalidità valgono le definizioni della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, art. 3 – 8) e per le nozioni di lesioni corporali parificabili a infortunio e atti temerari valgono quelle dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF art. 9 e art. 50).
2. La maternità è assimilata a malattia, se questa non è esclusa dalla copertura assicurativa. Il periodo d'attesa è di 270 giorni dall'inizio dell'assicurazione.

3. Fornitori di prestazioni

Sono riconosciuti quali fornitori di prestazioni, se non previsto altrimenti dalle Condizioni complementari (CC), le persone e gli istituti riconosciuti ai sensi della LAMal nella misura in cui questi non siano ricusati.

4. Eventi e costi non assicurati

1. **Sono escluse dal contratto le malattie dovute a:**
 - pericoli straordinari, quali disordini, partecipazione e atti di guerra; servizio militare all'estero; atti di terrorismo; terremoti o cadute di meteoriti; dirottamenti aerei; effetti

di raggi ionizzanti e danni provocati dall'energia nucleare;

- compimento intenzionale di delitti e crimini;
- partecipazione a risse e baruffe;
- atti temerari;
- abuso di alcolici, tabacco, medicinali, droghe e prodotti chimici.

2. Sono anche esclusi:

- i postumi di malattie che esistevano già al momento della conclusione del contratto o formano oggetto di una riserva;
- i costi occasionati da metodi terapeutici non efficaci, così come da trattamenti inadeguati o non economici;
- i trattamenti e gli interventi di chirurgia estetica e le conseguenze derivanti da questi;
- le cure dentarie, se non si dispone di una copertura speciale;
- l'autolesione, il suicidio o il tentato suicidio;
- i trapianti di organi, per i quali la Federazione svizzera per compiti comunitari degli assicuratori malattia (SVK) ha convenuto importi forfetari per singolo caso;
- le forme terapeutiche sperimentali e i preparati Lifestyle;
- i trattamenti per i quali si reca all'estero;
- la franchigia, l'aliquota percentuale e il contributo ai costi di degenza ospedaliera dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione malattia facoltativa;
- le malattie in caso di rifiuto di esami del medico di fiducia.

5. Sussidiarietà e regresso

1. Le nostre prestazioni sono erogate in via sussidiaria a quelle di terzi con l'obbligo di prestazione.
2. Se un assicuratore sociale ha l'obbligo di prestazione, e se noi abbiamo effettuato dei versamenti provvisori, insorge nei vostri confronti, o verso l'assicuratore sociale, il diritto al regresso.
3. I diritti nei confronti di terzi responsabili ci devono essere ceduti.
4. Se rinuncia alle prestazioni dovute da terzi, decade nella stessa misura il nostro obbligo alla prestazione.

6. Durata

La durata minima del contratto è di un anno, e sempre fino al 31 dicembre. Il contratto si rinnova tacitamente per un altro anno.

Il contratto è valido fintantoché Lei ha domicilio in Svizzera.

7. Disdetta e rinuncia al diritto di disdetta

1. Può disdire il contratto presso Visana per la fine di un anno civile, osservando un termine di disdetta di 3 mesi.

Ogni contratto d'assicurazione complementare è considerato un contratto d'assicurazione indipendente. La disdetta è consegnata in tempo se perviene a Visana per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo prima dello scadere del termine di disdetta, al più tardi il 30 settembre. Per i contratti con una durata contrattuale più lunga di tre anni si applicano le modalità di disdetta previste dalla legge.

2. Rinunciamo al diritto che ci spetta per legge di disdire il contratto al suo scadere o in caso di sinistro.

8. Estinzione dei diritti

Al termine del contratto d'assicurazione si estinguono tutti i diritti a prestazioni assicurative.

II Premi

9. Adeguamento

1. Il premio può essere adeguato annualmente a seconda dello sviluppo dei costi sanitari e dell'evoluzione dei sinistri. Le comunichiamo il nuovo premio entro il 31 ottobre e accettiamo la disdetta per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo entro il 30 novembre (ricezione presso Visana).
2. Si possono effettuare adeguamenti dei premi durante la durata del contratto, senza che insorga il diritto di disdetta, in caso di un cambiamento della regione dei premi in seguito al cambiamento di domicilio.

10. Compensazione

Le pretese avanzate nei nostri confronti non possono essere compensate con il premio.

III Obblighi

11. Obbligo di collaborare e di notifica

1. Lei ha l'obbligo di fornire a titolo gratuito tutte le informazioni necessarie per stabilire il diritto e determinare le prestazioni assicurative. In particolar modo devono essere forniti tutti i certificati medici, i referti e le fatture originali e, su richiesta, i giustificativi del pagamento.
2. Lei ha l'obbligo di autorizzare nel singolo caso, tutte le persone e gli enti, nominalmente i datori di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli uffici pubblici, a fornirci le informazioni necessarie per stabilire il diritto alle prestazioni.

12. Violazione

Nel caso di violazione colpevole degli obblighi, siamo autorizzati a ridurre o rifiutare le prestazioni, o a retrocedere dal contratto.

13. Accordi sugli onorari

Per noi non sono vincolanti gli accordi da Lei presi con l'emittente della fattura.

IV Amministrazione

14. Luogo d'adempimento

Il luogo d'adempimento è il Suo domicilio svizzero o un indirizzo in Svizzera da Lei designato.

15. Versamento

Lei ci autorizza a corrispondere direttamente al fornitore di prestazioni i contributi, eventualmente previa deduzione della franchigia, delle aliquote percentuali e dei costi a Suo carico convenuti.

16. Tasso di conversione

Sulla base del corso di conversione ufficiale (di vendita) valido alla data della fattura, le fatture dall'estero sono rimborsate in CHF al Suo indirizzo in Svizzera.